



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI "RICERCATORI"

(Emanato con D.R. n.689 dello 06/05/2015)

Art. 1

(Oggetto)

1. L'Università della Calabria (Unical), al fine di promuovere la mobilità internazionale dei propri "ricercatori", propone l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di progetti di ricerca che prevedano un periodo consecutivo di permanenza all'estero non inferiore a tre mesi.

Art. 2

(Destinatari)

1. Ai fini del presente Regolamento, per "ricercatori" dell'Unical si intendono:

- a) i **titolari di assegni di ricerca** banditi dall'Unical;
- b) i **titolari di borse post-dottorato** bandite dall'Unical;
- c) i **ricercatori Universitari** dell'Unical,

che abbiano un'età inferiore ai 50 anni. I candidati devono essere in possesso del requisito di età e dello status giuridico a), b) oppure c) alla data di scadenza del bando di partecipazione di cui al successivo art.

3. Inoltre, lo status giuridico del proponente deve essere comunque mantenuto fino al termine del periodo di mobilità internazionale.

Art. 3

(Bando di partecipazione e presentazione della domanda)

1. Il Rettore provvede all'emanazione del Bando di partecipazione con proprio decreto, di norma, con cadenza semestrale (due bandi per anno solare). Il Bando è pubblicato nell'apposita sezione del portale dell'Unical.

2. I "ricercatori" avranno cura di trasmettere la domanda di partecipazione al Rettore, nei tempi e con le modalità definite nel bando.

3. La domanda di partecipazione dovrà contenere:

a. Informazioni Generali:

- titolo del progetto di ricerca;
- candidato (anagrafica, qualifica, curriculum vitae e recapiti);
- dipartimento di afferenza;
- durata del soggiorno all'estero.

b. Descrizione del progetto di ricerca (max 15.000 caratteri):

- sommario;
- base di partenza scientifica;
- obiettivi scientifici;
- metodologie e tempistica;
- risultati attesi;
- riferimenti bibliografici;

- descrizione del Centro di Ricerca estero ospitante, con particolare riferimento alle attività di ricerca da svolgere durante il periodo di mobilità.





c. Contributo richiesto: il contributo richiesto dovrà essere relativo a un piano di spesa ripartito, indicativamente, tra le seguenti voci di spesa:

- affiliazione (*tuition, fee*);
- alloggio (*accommodation*);
- costi direttamente riconducibili all'attività di ricerca;
- contributo alle spese di soggiorno (*living expense*);
- viaggio andata/ritorno.

d. Informazioni supplementari: si potranno indicare tutte le eventuali informazioni ritenute utili e funzionali a una più approfondita comprensione e valutazione del progetto di ricerca e/o del periodo di permanenza all'estero.

I "ricercatori" devono, all'atto della presentazione della domanda, essere preventivamente autorizzati, secondo le normative vigenti, a recarsi all'estero. Inoltre, devono allegare alla domanda la lettera di invito/accettazione del Centro di Ricerca estero ospitante.

Art. 4

(Determinazione del finanziamento e modalità di erogazione dei contributi)

1. L'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla mobilità internazionale dei "ricercatori" dell'Unical è determinato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) ogni anno, in fase di approvazione del bilancio di previsione dell'Ateneo.

2. Il contributo massimo previsto per ogni domanda non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute.

3. Una Commissione di Valutazione, nominata dal Rettore con apposito decreto, verificherà l'ammissibilità delle richieste pervenute, in base a:

- curriculum vitae del proponente;
- qualità del progetto di ricerca;
- prestigio del Centro di Ricerca estero ospitante;
- congruità del piano finanziario previsto.

4. Le domande saranno esaminate e finanziate in ordine cronologico di ricezione, ad eccezione di quelle presentate da "ricercatori" il cui contratto è finanziato su progetti di ricerca di Ateneo a valere su fondi PON o POR, le quali saranno esaminate solo dopo che la procedura di finanziamento di tutte le altre domande ammissibili sarà conclusa.

5. Le domande esaminate secondo l'ordine specificato al precedente comma 4 e giudicate ammissibili, saranno finanziate nei limiti della disponibilità delle risorse stanziare per ogni bando di concorso.

6. Un candidato può risultare assegnatario di non più di un contributo per anno solare.

7. Il contributo erogato dall'Unical è cumulabile con altri contributi a disposizione del "ricercatore" per lo stesso periodo di mobilità internazionale fino alla concorrenza delle spese complessivamente sostenute.

8. L'attribuzione dei contributi è disposta dal Rettore con proprio decreto.

9. Il contributo concesso per le spese di soggiorno all'estero sarà trasferito al Dipartimento a cui afferisce il "ricercatore", in due quote:

- anticipo pari al 50% dell'importo concesso;
- saldo dell'importo spettante, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

A trasferimento avvenuto, la titolarità del fondo è del "ricercatore". La gestione del fondo e il controllo di tutti gli atti amministrativo-contabili rimangono di competenza dipartimentale.

Art. 5

(Relazione e rendiconto finali)





1. L'avvio del periodo di mobilità internazionale del "ricercatore" che ha ottenuto il contributo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al comma 8 del precedente art. 4.
2. Entro i 90 giorni successivi al termine del predetto periodo di mobilità, il beneficiario del contributo deve presentare al Dipartimento di propria afferenza:
 - una relazione sull'attività scientifica svolta;
 - un dettagliato rendiconto delle spese sostenute, a cui allegare tutte le ricevute in originale.
3. Il Dipartimento, verificata la regolarità delle spese sostenute, richiede al Rettore il trasferimento del saldo del contributo spettante, secondo quanto indicato al comma 9 del precedente art. 4, allegando alla richiesta la relazione prodotta dal "ricercatore" sull'attività scientifica svolta.
4. Il Rettore acquisisce il parere dalla Commissione di Valutazione di cui al comma 3 del precedente art. 4 sulla relazione trasmessa. In caso di parere positivo, dispone il trasferimento del saldo del contributo spettante. In caso di esito negativo, procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto e al "ricercatore" sarà preclusa la possibilità di ottenere altri contributi su bandi emanati dall'Unical per un periodo di cinque anni.

